

MISURA/SOTTOMISURA : 122- ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE**AZIONE : 2 - Miglioramento boschi.****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1. - Descrizione generale:**

Il recupero del patrimonio silvicolo produttivo risulta uno dei fattori essenziali su cui puntare per migliorare le prestazioni produttive e ambientali del territorio. La necessità di garantire la continuità di una selvicoltura attiva basata sui canoni della gestione sostenibile è indispensabile per i boschi a spiccata funzione produttiva. Da ciò nasce l'esigenza di migliorare e garantire la funzionalità ecosistemica dei boschi a prevalente vocazione produttiva garantendone l'efficienza in termini economico produttivistici.

1.2. - Obiettivi:

L'obiettivo prioritario è quello di aumentare la redditività dei boschi a funzione produttiva valorizzando i prodotti da essi ritraibili sempre nell'ambito di una preminente gestione naturalistica.

1.3. - Ambito territoriale

Fatte salve le deroghe previste dal bando, l'azione si applica a boschi classificati a funzione produttiva dai soli piani di riassetto forestale redatti ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della LR 52/78.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

- a) Proprietari privati di foreste
- b) Associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA, ivi comprese le Regole e altri organismi assimilabili
- c) Comuni proprietari di foreste
- d) Associazioni di comuni proprietari di foreste
- e) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste

I consorzi di cui al punto b) devono avere natura associativa.

Sono escluse dai soggetti beneficiari le Comunità Montane intese come associazioni di Comuni con finalità istituzionali aventi carattere di pubblica utilità, in quanto non compatibili con gli obiettivi dell'Asse 1 in relazione agli aspetti della competitività e delle finalità produttive che sono alla base delle diverse azioni della Misura e che attengono ad investimenti sui patrimoni dei singoli Comuni.

Sono escluse le foreste di proprietà dei soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006 e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Le domande possono essere presentate singolarmente o inserite in Progetti Integrati di Filiera Forestale (PIFF).

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, l'atto di notorietà del richiedente, in cui si dichiara di aver fornito adeguate informazioni agli altri soggetti aventi titolo in merito agli obblighi derivanti dalla realizzazione dell'intervento e di aver ottenuto l'assenso all'esecuzione dei lavori da parte dei medesimi soggetti.

Non possono accedere ai contributi le superfici condotte a titolo di comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.⁵⁸

Il richiedente costituirà uno specifico fascicolo aziendale, attribuendo al medesimo, con "consistenza zero" i mappali degli altri soggetti convenzionati diversi dal richiedente.⁵⁹

Il richiedente deve impegnarsi al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti

3.1.1. - Interventi/Impegni

Interventi straordinari di riconversione produttiva ai fini del miglioramento tecnologico del materiale ritraibile dei boschi produttivi sia governati a ceduo che a fustaia tramite la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:

- a) ricostituzione di boschi degradati;
- b) cure colturali anche agli aggregati produttivi quali le alte perticaie da imboscamento - Si tratta di operazioni che consentono di plasmare il bosco nella composizione e nella struttura, regolando la densità del soprassuolo in funzione del temperamento della specie, della fertilità stagionale, dello stadio evolutivo, indirizzando il soprassuolo verso un migliore equilibrio colturale;
- c) decespugliamento, ripuliture, interventi sui castagneti da frutto
- d) diradamenti e tagli fitosanitari
- e) conversioni da ceduo a fustaia

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti compresi quelli connessi all'uso di carburanti e lubrificanti ecologici e le spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base dei prezzi vigenti presso le Camere di Commercio, le Regioni e le Province limitrofe.

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente alla esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selviculturale limitatamente alla voce c) del punto 3.1.1.

In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dalle procedure generali, dovrà preventivamente individuare la natura dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base dei prezzari regionali.

Nel caso il beneficiario sia rappresentato da un consorzio di proprietari privati, il singolo consorziato può esibire prestazioni volontarie limitatamente all'area di pertinenza interessata dall'investimento.

3.2 - Limiti e condizioni

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Il progetto di taglio deve essere approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca la avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

L'intervento deve ricadere all'interno di particelle assestamentali classificate come produttive dai rispettivi piani di cui al comma 1 dell'art. 23 della LR 52/78. Detti piani possono essere in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione. Nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno iniziati i lavori. Il tecnico è tenuto a dichiarare lo stato di attuazione del piano, lo stato del relativo iter amministrativo e le caratteristiche dei soprassuoli oggetto di intervento.

La dimensione della proprietà al di sopra della quale gli investimenti si basano sui piani di gestione forestale è fissata in 30 ha. In altri termini la presenza di un piano di assestamento forestale è richiesta solo per le

⁵⁸ Integrazione apportata con DPGR n.92 del 29/04/2008

⁵⁹ Integrazione apportata con DGR n. 1439 del 06/06/2008

proprietà con una superficie boscata ai sensi dell'articolo 14 della LR 52/78 superiore a 30 Ha. Fatta salva la deroga di cui al capoverso successivo i boschi il cui piano sia in fase di prima compilazione o non pianificati devono possedere i connotati di produttività individuati dalla DGR 158/97.

Fermo restando l'obbligo della presenza di un piano di riassetto forestale redatto ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della LR 52/78, gli interventi a carico dei castagneti da frutto possono essere finanziati indipendentemente dalla funzione attribuita alla particella assestamentale.

Gli interventi devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/Ce. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata".

L'uso dei carburanti e oli ecologici dovrà corrispondere ad una spesa variabile tra i 3 ed i 5 €/mc. di legname utilizzato secondo quanto evidenziato nell'Allegato 3 del PSR.(paragrafo "Nota sull'uso carburanti e oli ecologici per gli interventi selvicolturali")

I miglioramenti boschivi non vengono ammessi a finanziamento se il medesimo sito è già stato oggetto di finanziamento comunitario o della LR 14/03 nei precedenti 5 anni. L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei vari bandi pubblicati a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Le superfici oggetto di intervento non potranno comunque essere distolte, tranne i casi di forza maggiore, dalla loro destinazione prima di 7 anni a decorrere dalla data fissata dalle procedure generali.

Nel soprassuolo oggetto di miglioramento boschivo sono ammessi ulteriori interventi selvicolturali purchè non ne venga alterata la destinazione d'uso e la funzione preminente.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 2.000.000,00 euro

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto è fissato nella misura massima del 50% della spesa ammessa elevabile al 60 % nelle zone montane e nei siti della rete Natura 2000.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammissibile è di 10.000,00 € e quella massima ammissibile non deve superare i 100.000,00 €.

In qualsiasi caso il limite massimo di spesa ammissibile ad ettaro viene stabilito in 6.000,00 € e pertanto la superficie minima di intervento sarà di 1,666 Ha.

Il calcolo della spesa ammessa deve essere effettuato al netto delle possibili entrate generate dall'investimento. In altri termini dal costo totale dell'investimento vanno detratti gli eventuali ricavi connessi alla vendita, franco strada, del legname proveniente dal taglio delle piante.

Il costo dell'intervento desumibile dai prezzi delle Camere di Commercio, come riportato nel punto 3.1.2., una volta decurtato delle entrate generate dall'investimento, non potrà avere un valore superiore a 6.000,00 €/ha.⁶⁰

⁶⁰ Integrazione apportata con DPGR n.92 del 29/04/2008

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura deve essere conforme al regolamento de minimis CE n.1988/2006 del 15 dicembre 2006 che fissa il massimale di 200.000 € relativo agli altri aiuti «de minimis» percepiti dalla medesima impresa nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in 18 mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITÀ	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	1) Interventi inseriti in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	2,0 punti
Zone Rete Natura 2000	2) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete "Natura 2000" comunque non inclusa in un Ente Parco.	2,0 punti
Aree protette. (L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	2) Localizzazione dell'intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	2,0 punti
Svantaggi altitudinali	3) Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m:	1,0 punti
	tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	0,8 punti
Svantaggi orografici	4) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento:	
	- dal 26 % al 46% - oltre il 46 %	1,0 punti 2,0 punti
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale a favore della biodiversità	5) Interventi di conversione da ceduo a fustaia ove sussistano i presupposti selvicolturali.	2 punti
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	6) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	2 punti
Approccio associativo	7) Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari.	1,0 punti
Approccio associativo	7) Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2,0 punti
Indice di boscosità del comune	8) Indice di boscosità:	
	a) superiore al 70 %	2,0 punti
	b) superiore al 40 e fino al 70%	1,0 punti
	c) fino al 40%	0,6 punti
Indice di frammentazione della proprietà	9) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 4):	
	a) maggiore del 60% b) maggiore del 40%	3,0 punti 1,2 punti
Tipologia di riferimento	10) Interventi realizzati in popolamenti artificiali di conifere o in aceri-frassineti di neoformazione (vedi nota 5).	1,0 punti

Ai fini della attribuzione dei punteggi 4 (Svantaggi orografici), 8 (Indice di boscosità del comune) e 9 (Indice di frammentazione della proprietà) si faccia riferimento alla tabella di cui all'Allegato I del presente provvedimento relativa ai Comuni montani e parzialmente montani, ed alla tabella di cui all'Allegato J del presente provvedimento per i Comuni non montani.⁶¹

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione, purchè in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute per il collaudo del piano. Per le proprietà di entità superiori ai 30 ha il punteggio per la presenza del piano di riassetto non è attribuibile trattandosi di un prerequisito.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collocano in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Nei Comuni totalmente non montani l'indice di frammentazione ed il relativo punteggio si applicano ai soli casi in cui l'indice di boscosità sia superiore al 40%.

Nota 5. Per l'attribuzione del punteggio viene considerata la tipologia prevalente in termini di superficie.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e quindi con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Soggetto richiedente	Persona fisica	Precedenza ai soggetti di minore età
Soggetto richiedente	Persona giuridica	Entità decrescente della spesa ammessa a contributo

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

⁶¹ Modifica apportata da DGR n. 372 del 26/02/2008.

7. INDICATORI

- Numero di detentori di aree forestali che hanno ricevuto il sostegno all'investimento
- Volume totale degli investimenti

8. ALLEGATI TECNICI

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati: in particolare corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica, documentazione fotografica, stima del consumo previsto per carburanti o oli ecologici, indicazione degli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita, franco strada, del legname tagliato. I lavori a prestazione volontaria dovranno essere dettagliati sulla base del prezzario regionale approvato con decreto del Dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 895 del 19 novembre 2007 (BUR n. 106 del 11/12/07) con indicazione delle ore e del numero di unità lavorative
5. per le proprietà con una superficie boscata (ai sensi dell'articolo 14 della LR 52/78) superiore a 30 Ha, estratto del piano di assestamento in cui siano chiaramente individuate, sulla base della carta tecnica regionale, le superfici oggetto di intervento e la funzione attribuita alle particelle assestamentali interessate;
6. per le proprietà con una superficie boscata inferiore a 30 Ha il tecnico dovrà presentare una relazione, comprensiva di elaborati tecnici, che dimostri che la superficie oggetto di intervento possiede i connotati di produttività individuati dalla DGR n. 158/97;
7. per gli enti pubblici, le associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
8. per i consorzi o le associazioni l'atto costitutivo e/o statuto; *negli altri casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione;*⁶²
9. progetto di taglio regolarmente approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78, della DGR 1252/04 e della DGR 3173/06. Nel caso in cui il progetto di taglio risultasse ancora da approvare, copia del medesimo e la richiesta di approvazione inoltrata al SFR. Il progetto di taglio deve indicare in dettaglio la massa che verrà prelevata con l'intervento;
10. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
11. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 8, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 9 al n. 11, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

⁶² Integrazione apportata con DPGR n. 92 del 29/04/2008

Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.